

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	87
Data della delibera	30-01-2020
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	Ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” – Fase 2 – Lotto 1 in Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi). Riapprovazione del Capitolato Speciale di appalto e dello Schema di Contratto di Appalto approvati con Deliberazione nr. 1614 del 28.11.2019 a seguito di aggiornamenti normativi. Indizione della gara di appalto per l'affidamento dei lavori.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI EMPOLI
Direttore della Struttura	TANI LUCA
Responsabile del procedimento	TANI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
8.500.000	Immobili in costruzione	1A020901	2020

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	13	Relazione del RUP su progetto esecutivo con allegato sub 1
B	70	Capitolato Speciale d'Appalto - Prescrizioni contrattuali
C	25	Schema di contratto

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005”*;

Vista la Delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 1064 del 19/07/2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata la delibera n. 814 del 31/05/2019 con la quale l’Ing. Luca Tani è stato nominato Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli e Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli;

Richiamate:

- la delibera n. 644 del 18/04/2019 *“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macroarticolazioni aziendali”*, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 *“[...] ripartizioni di competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara”*;
- la delibera n. 1348 del 26/09/2019 *“Modifica delibera n. 644/2019 [...] e delibera n. 885/2017 [...]. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica [...]”*;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la sopra citata Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 con la quale è stata modificata la Delibera nr.885 del 16/06/2017 , in particolare relativamente al punto sub 4 lett A), prevedendo che *“competete alle SOC Tecniche la predisposizione di tutta la documentazione tecnica indispensabile per le procedure di gara, documentazione che viene adottata con atto del Direttore Generale, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento in relazione alla compatibilità con il Piano Investimenti, su proposta del Direttore della SOC Tecnica di competenza, che si avvale per l’istruttoria amministrativa del personale della SOC Appalti e Supporto Amministrativo. Con il medesimo atto il Direttore generale indice la procedura di gara”*;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*, e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

- Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*”;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248 “*Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
- le Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr. 81 del 15/01/2019 con la quale veniva approvato il Piano degli Investimenti 2019-2021 che, al rigo EM-4, prevede l’intervento denominato “*Ampliamento e ristrutturazione P.O. Castelfiorentino - Fase 2 stralcio 1*” per un importo complessivo pari ad Euro 8.500.000,00;

Dato atto che l’Ing. Luca Tani, Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli, è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con nota del 08/11/2016 del Direttore Dipartimento Area Tecnica, quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’intervento di cui sopra;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 944 del 22/06/2017 “*Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per la realizzazione dell’ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” - Fase 2 in Via dei Mille a Castelfiorentino - CUP G31B16000470005 - CIG 707747337B - Indizione gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.*”;

Richiamata la Determina del Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo nr. 187 del 29/01/2018 “*Gara aperta per l’affidamento del servizio di “progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per la realizzazione dell’ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero ‘Santa Verdiana’ - Fase 2 - in Via dei Mille a Castelfiorentino (FI)”. CUP: G31B16000470005 - CIG: 707747337B. Aggiudicazione e contestuale dichiarazione di efficacia*” con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di ingegneria sopra citati alla RPA S.r.l. di Perugia, per un importo di Euro 422.061,94 oltre iva e oneri previdenziali;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale nr. 399 del 07/03/2019 “*Realizzazione dell’ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero ‘Santa Verdiana’ - Fase 2- in Via dei Mille a Castelfiorentino (FI)-CUP: G31B16000470005 Approvazione progetto definitivo compreso il quadro economico dell’intervento suddiviso in due lotti funzionali (Lotto 1 e Lotto 2)*”;

Richiamata la Determina del Direttore SOC Gestione Investimenti Empoli nr. 502 del 01/04/2019 “*Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a), D.Lgs 50/2016 e s.m., in modalità telematica - Sistema di acquisti Telematici della Regione Toscana “START” con richiesta di offerta del servizio di “Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica della progettazione esecutiva, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 50/2016, dell’adempimento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero Santa Verdiana in Via dei Mille a Castelfiorentino – Fase 2 – Stralcio 1*” con la quale è stato affidato il servizio di supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva del primo lotto, alla Società Conteco Check S.r.l. con sede legale in Milano;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale nr. 1614 del 28/11/2019 “*Ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” – Fase 2 – Lotto 1 in Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi). Approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico*” con la quale:

- è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di realizzazione dell'ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero "Santa Verdiana" in via dei Mille 1 a Castelfiorentino – Fase 2 – Lotto 1, conservato agli atti della SOC Gestione Investimenti Empoli, verificato dalla società Conteco Check S.r.l. in data 30/09/2019 e validato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Luca Tani con verbale di validazione del 14/10/2019;

- è stato approvato il Quadro Economico relativo all'intervento in oggetto e compreso nel progetto esecutivo, che prevede un costo complessivo di Euro 8.500.000,00, di cui Euro 6.928.374,79 per lavori (di cui euro 464.202,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) e Euro 1.571.625,21 per somme a disposizione, come previsto dal Piano Triennale degli Investimenti 2019-2021, approvato con Deliberazione del Direttore Generale nr. 81 del 15/01/2019, riga EM4 "Ampliamento e ristrutturazione P.O. Castelfiorentino - Fase 2 stralcio 1";

Considerato che, sulla base del progetto esecutivo sopra richiamato, si rende necessario attivare la procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi all'ampliamento e alla ristrutturazione del Presidio Ospedaliero "Santa Verdiana" – Fase 2 – Lotto 1 in Via dei Mille 1 a Castelfiorentino (Fi);

Preso atto dell'entrata in vigore di modifiche normative alla disciplina degli appalti tra cui la Legge nr.157 del 19/12/2019 di conversione del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (cd "Decreto Fiscale") e le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 26/09/2019 C-63/18 e in data 27/11/2019 C- 402/18, nelle quali si è reso evidente un contrasto tra normativa italiana in materia di subappalti e diritto europeo;

Ritenuto quindi necessario, a seguito delle citate modifiche normative apportate alla disciplina degli appalti, adeguare il Capitolato Speciale d'Appalto-Prescrizioni contrattuali (EC006) e lo Schema di Contratto (EC007) già approvati con la Delibera nr. 1614 del 28/11/2019 sopra indicata;

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Tani, del 28/01/2020, allegato **A)** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nella quale, fra l'altro:

- viene riportato che con la Delibera del Direttore Generale n. 1614 del 28/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per Euro 8.500.000,00, di cui Euro 6.928.374,79 per lavori (di cui Euro 464.202,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) e Euro 1.571.625,21 per somme a disposizione;

- viene proposta la riapprovazione, a seguito delle intervenute modifiche normative apportate alla disciplina degli appalti tra cui la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 di conversione del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (cd "Decreto Fiscale") e le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 26/09/2019 C-63/18 e in data 27/11/2019 C- 402/18 (contrasto tra normativa italiana in materia di subappalti e diritto europeo), i due documenti del progetto esecutivo di cui alla sopra richiamata deliberazione n. 1614/2019:

- Capitolato speciale di appalto – Prescrizioni contrattuali (EC006)
- Schema di contratto (EC007)

rispettivamente allegato **B)** e allegato **C)** alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali;

- viene proposta l'indizione di una gara di appalto per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., svolta in modalità telematica tramite il Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana START, stabilendo:

a) che ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm., l'aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per l'offerta tecnica, di un punteggio massimo di 5 punti per l'offerta temporale e un punteggio massimo di 25 punti per l'offerta economica, per un punteggio complessivo massimo pari a 100;

b) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (allegato 1 alla relazione) ai sensi rispettivamente dell'art. 83 e dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.,

- c) che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6, dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
 - d) che, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - e) che, ai fini della presentazione dell'offerta, è previsto l'obbligo di sopralluogo da parte dei concorrenti;
 - f) che la quota massima subappaltabile viene stabilita nel 40% dell'importo complessivo del contratto per le motivazioni dettagliate dal RUP nella propria relazione (allegato A alla presente deliberazione), in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e della peculiare natura delle prestazioni;
- viene individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., il seguente Ufficio di Direzione Lavori:
- Ing. Bonadies Dino – Direttore dei Lavori;
 - Ing. Mastroianni Valerio – Direttore Operativo Strutturista;
 - Ing. Spinozzi Luigi – Direttore Operativo Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico;
 - Ing. Sorci Maria Gabriella – Direttore Operativo Impiantista Elettrico, Elettrotecnico;
 - Ing. Ciarapica Leonardo – Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
 - Ing. Vanni Gianfranco – Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
 - Ing. Tondini Numa – Direttore Operativo Esperto in materia di prevenzione incendi;
 - Ing. Arcelli Nicola – Ispettore di cantiere Impiantista;
 - Ing. Pellegrini Simone – Ispettore di cantiere Edile;

Ritenuto pertanto necessario, come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento:

- riapprovare integralmente il Capitolato Speciale d'Appalto e lo Schema di Contratto relativi all'intervento in oggetto, rispettivamente allegati di lettera **B)** e **C)** alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, che sostituiscono i corrispondenti documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con la Delibera nr.1614 del 28/11/2019, fermo restando quanto stabilito dalla medesima Deliberazione in riferimento agli altri documenti tecnici del progetto esecutivo approvato;
- indire la gara di appalto per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., svolta in modalità telematica tramite il Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana START, stabilendo:
 - a) che ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm., l'aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per l'offerta tecnica, di un punteggio massimo di 5 punti per l'offerta temporale e un punteggio massimo di 25 punti per l'offerta economica, per un punteggio complessivo massimo pari a 100,
 - b) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (allegato 1 alla relazione) ai sensi rispettivamente dell'art. 83 e dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.,
 - c) che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6, dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
 - d) che, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - e) che, ai fini della presentazione dell'offerta, è previsto l'obbligo di sopralluogo da parte dei concorrenti;
 - f) che la quota massima subappaltabile viene stabilita nel 40% dell'importo complessivo del contratto per le motivazioni dettagliate dal RUP nella propria relazione (allegato A alla presente deliberazione) tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'appalto e della peculiare natura delle prestazioni, al fine di garantire:
- che l'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edilizie ed impiantistiche da realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di

“frammentazione” delle stesse e consentendo di raggiungere la produzione prevista nel cronoprogramma lavori;

- che il livello qualitativo dell’opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell’impresa qualificata nella Categoria Prevalente che determini unitarietà e tempestività nei livelli di esecuzione (secondo quanto previsto in Capitolato) attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;
 - il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell’impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105 comma 7 del Codice) e delle imprese operanti in regime di subappalto;
 - i più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere;
 - la minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di imprese (di difficile coordinamento) che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi;
- individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., il seguente Ufficio di Direzione Lavori:
- Ing. Bonadies Dino – Direttore dei Lavori;
 - Ing. Mastroianni Valerio – Direttore Operativo Strutturista;
 - Ing. Spinozzi Luigi – Direttore Operativo Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico;
 - Ing. Sorci Maria Gabriella – Direttore Operativo Impiantista Elettrico, Elettrotecnico;
 - Ing. Ciarapica Leonardo – Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
 - Ing. Vanni Gianfranco – Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
 - Ing. Tondini Numa – Direttore Operativo Esperto in materia di prevenzione incendi;
 - Ing. Arcelli Nicola – Ispettore di cantiere Impiantista;
 - Ing. Pellegrini Simone – Ispettore di cantiere Edile;

Visto l’art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 il quale stabilisce che, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, il Direttore Lavori fornisce al RUP “l’attestazione dello stato dei luoghi”, attestazione rilasciata in data 24/01/2020 dal Direttore dei Lavori Ing. Bonadies Dino e conservata agli atti della struttura proponente SOC Gestione Investimenti Empoli;

Visto l’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 s.m. il quale stabilisce che nelle procedure aperte, il diritto di accesso è differito in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime e che, fino alla scadenza di tale termine, l’elenco in questione non può essere comunicato a terzi o reso in qualsiasi altro modo noto;

Precisato che l’elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta per la procedura aperta sarà reso noto mediante il provvedimento, di cui all’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento;

Dato atto che con provvedimento del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo del Dipartimento Area Tecnica si provvederà a:

- approvare il bando di gara e il disciplinare di gara, con i modelli di dichiarazioni sostitutive, da presentare a corredo dell’offerta;
- imputare le spese relative al pagamento del contributo stabilito con Deliberazione 1174 del 19/12/2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 55 del 6 marzo 2019 e le spese di pubblicazione del bando di gara e degli estratti dello stesso con le modalità previste dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;

Vista la nota del 27/01/2020 acquisita al protocollo nr. 8118 a firma del Direttore Generale, conservata agli atti d'ufficio, con la quale “... si autorizza la copertura di tale intervento per 300.000,00 € su mutuo 2016-2018 già contratto con Banco BPM e per 8.200.000,00 € tramite autofinanziamento, in attesa della adozione del Piano degli Investimenti 2020-2022 che individuerà la copertura finanziaria nel Contributo Regionale indicato per il corrente anno”;

Visto, altresì, il parere favorevole sulla compatibilità economica dell'intervento rilasciato in data 28/01/2020 dal Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dott. Marco Brintazzoli;

Dato atto che il costo complessivo dell'intervento di cui trattasi pari a € 8.500.000,00, come risultante dal quadro economico di progetto, è attribuito al conto patrimoniale 1A020901 “Immobili in costruzione” del Bilancio di Previsione anno 2020, in corso di adozione;

Preso atto che il Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli, Ing. Luca Tani, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del medesimo, in qualità di Responsabile del procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dott. Marco Brintazzoli;

Su proposta del Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli, Ing. Luca Tani;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., vista la necessità di dare avvio in tempi brevi alla procedura di gara in questione;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di riapprovare integralmente il - Capitolato speciale di appalto – Prescrizioni contrattuali (EC006) e lo Schema di Contratto (EC007) relativi all'intervento in oggetto così come aggiornati e integrati alle disposizioni normative sopravvenute in materia di appalti, rispettivamente allegati di lettera B) e C) alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, che sostituiscono i corrispondenti documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con la Delibera nr.1614 del 28/11/2019, fermo restando quanto stabilito dalla medesima Deliberazione in riferimento agli altri documenti tecnici del progetto esecutivo;

2) di indire la gara di appalto per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., svolta in modalità telematica tramite il Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana START, stabilendo:

a) che ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm., l'aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per l'offerta tecnica, di un punteggio massimo di 5 punti per l'offerta temporale e un punteggio massimo di 25 punti per l'offerta economica, per un punteggio complessivo massimo pari a 100.

b) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (allegato 1 alla relazione) ai sensi rispettivamente dell'art. 83 e dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.,

- c) che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6, dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
- d) che, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- e) che, ai fini della presentazione dell'offerta, è previsto l'obbligo di sopralluogo da parte dei concorrenti;
- f) che la quota massima subappaltabile viene stabilita nel 40% dell'importo complessivo del contratto, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'appalto e della peculiare natura delle prestazioni, al fine di garantire:
- che l'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edilizie ed impiantistiche da realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di "frammentazione" delle stesse e consentendo di raggiungere la produzione prevista nel cronoprogramma lavori;
 - che il livello qualitativo dell'opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa qualificata nella Categoria Prevalente che determini unitarietà e tempestività nei livelli di esecuzione (secondo quanto previsto in Capitolato) attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;
 - il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105 comma 7 del Codice) e delle imprese operanti in regime di subappalto;
 - i più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere;
 - la minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di imprese (di difficile coordinamento) che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi;
- 3) di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., il seguente Ufficio di Direzione Lavori:
- Ing. Bonadies Dino – Direttore dei Lavori;
 - Ing. Mastroianni Valerio – Direttore Operativo Strutturista;
 - Ing. Spinozzi Luigi – Direttore Operativo Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico;
 - Ing. Sorci Maria Gabriella – Direttore Operativo Impiantista Elettrico, Elettrotecnico;
 - Ing. Ciarapica Leonardo – Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
 - Ing. Vanni Gianfranco – Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
 - Ing. Tondini Numa – Direttore Operativo Esperto in materia di prevenzione incendi;
 - Ing. Arcelli Nicola – Ispettore di cantiere Impiantista;
 - Ing. Pellegrini Simone – Ispettore di cantiere Edile;
- 4) di dare atto che il costo complessivo dell'intervento di cui trattasi pari a € 8.500.000,00, come risultante dal quadro economico di progetto, è attribuito al conto patrimoniale 1A020901 "Immobili in costruzione" del Bilancio di Previsione anno 2020, in corso di adozione;
- 5) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione: "bandi di gara e contratti" e sul sistema informatizzato dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana;
- 6) di trasmettere, a cura del Responsabile del Procedimento, la presente delibera con i suoi allegati unitamente alla documentazione progettuale alla SOC Appalti e supporto amministrativo affinché possa attivare la procedura di gara in oggetto;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., vista la necessità di dare avvio in tempi brevi alla procedura di gara in questione;

8) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

**AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – FASE 2 – LOTTO 1
IN VIA DEI MILLE 1 A CASTELFIORENTINO**

Azienda USL Toscana centro



RELAZIONE DEL RUP

L'intervento di realizzazione dell'ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” in via dei Mille 1 a Castelfiorentino – Fase 2 – prevede la demolizione degli attuali blocchi “A” e “F” e la realizzazione di tre nuovi corpi di fabbrica destinati a: cure intermedie (12 posti letto), disturbi alimentari (10 posti letto) e hospice (8 posti letto).

Con Delibera del Direttore Generale n. 1614 del 28/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per Euro 8.500.000,00, di cui Euro 6.928.374,79 per lavori (di cui Euro 464.202,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) e Euro 1.571.625,21 per somme a disposizione.

A seguito delle intervenute modifiche normative apportate alla disciplina degli appalti tra cui la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 di conversione del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (cd “Decreto Fiscale”) e le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 26/09/2019 C-63/18 e in data 27/11/2019 C- 402/18 (contrasto tra normativa italiana in materia di subappalti e diritto europeo), si rende necessario aggiornare due documenti del progetto esecutivo di cui alla sopra richiamata deliberazione n. 1614/2019:

- Capitolato speciale di appalto – Prescrizioni contrattuali (EC0006);
- Schema di contratto (EC0007).

Gli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo non necessitano di modifiche compreso il quadro economico.

Con la presente propongo l'approvazione dei due documenti modificati del progetto esecutivo, conservati agli atti presso il mio ufficio, e l'indizione di una gara di appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'ampliamento e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Santa Verdiana” in via dei Mille 1 a Castelfiorentino – Fase 2 – Lotto 1 – mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., svolta in modalità telematica tramite il Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana START, stabilendo:

Dott. Ing. Luca Tani
Direttore
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Empoli
S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli

Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli

telefono: 0571702801
fax: 0571878722

luca.tani@uslcentro.toscana.it

- a) che, ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm., l'aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per l'offerta tecnica, di un punteggio massimo di 5 punti per l'offerta temporale e un punteggio massimo di 25 punti per l'offerta economica, per un punteggio complessivo massimo pari a 100.
- b) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (allegato 1) ai sensi rispettivamente dell'art. 83 e dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.,
- c) che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6, dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
- d) che, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- e) che, ai fini della presentazione dell'offerta, è previsto l'obbligo di sopralluogo da parte dei concorrenti;
- f) che la quota massima subappaltabile viene stabilita nel 40% dell'importo complessivo del contratto, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'appalto e della peculiare natura delle prestazioni, al fine di garantire:
- che l'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edilizie ed impiantistiche da realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di "frammentazione" delle stesse e consentendo di raggiungere la produzione prevista nel cronoprogramma lavori;
 - che il livello qualitativo dell'opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa qualificata nella Categoria Prevalente che determini unitarietà e tempestività nei livelli di esecuzione (secondo quanto previsto in Capitolato) attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;
 - il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105 comma 7 del Codice) e delle imprese operanti in regime di subappalto;

Dott. Ing. Luca Tani
Direttore
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Empoli
S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli

Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli

telefono: 0571702801
fax: 0571878722

luca.tani@uslcentro.toscana.it

- i più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere;
- la minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di imprese (di difficile coordinamento) che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., viene individuato il seguente Ufficio di Direzione Lavori:

- Ing. Bonadies Dino – Direttore dei Lavori;
- Ing. Mastroianni Valerio – Direttore Operativo Strutturista;
- Ing. Spinozzi Luigi – Direttore Operativo Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico;
- Ing. Sorci Maria Gabriella – Direttore Operativo Impiantista Elettrico, Elettrotecnico;
- Ing. Ciarapica Leonardo – Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- Ing. Vanni Gianfranco – Assistente al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- Ing. Tondini Numa – Direttore Operativo Esperto in materia di prevenzione incendi;
- Ing. Arcelli Nicola – Ispettore di cantiere Impiantista;
- Ing. Pellegrini Simone – Ispettore di cantiere Edile.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 del D.M. n. 49 del 07/03/2018 il Direttore dei Lavori prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente ha fornito al sottoscritto l'attestazione dello stato dei luoghi, conservata in atti nel mio ufficio, in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

Vista la nota in data 27/01/2020 acquisita al protocollo nr. 8118 a firma del Direttore Generale di questa Azienda, depositata agli atti d'ufficio, con la quale "... autorizza la copertura di tale intervento per 300.000,00 € su mutuo 2016-2018 già contratto con Banco BPM e per 8.200.000,00 € tramite autofinanziamento, in attesa della adozione del Piano degli Investimenti 2020-2022 che individuerà la copertura finanziaria nel Contributo Regionale indicato per il corrente anno".

Dott. Ing. Luca Tani
Direttore
Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Empoli
S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli

Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli

telefono: 0571702801
fax: 0571878722

luca.tani@uslcentro.toscana.it

Al riguardo, è stato acquisito agli atti di questo ufficio il parere favorevole sulla compatibilità economica dell'intervento rilasciato in data 28/01/2020 dal Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dott. Marco Brintazzoli.

Empoli, 28/01/2020

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Luca Tani



Azienda USL Toscana centro



Allegato 1 - Criteri di selezione degli operatori economici e criteri di valutazione dell'offerta;

Dott. Ing. Luca Tani
Direttore
Area Manutenzione e Gestion
Investimenti Empoli
S.O.C. Gestione Investimenti
Empoli

Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli

telefono: 0571702801
fax: 0571878722

luca.tani@uslcentro.toscana.it



AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO

DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Lavori di:

AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTA VERDIANA" – FASE 2 – LOTTO 1
IN VIA DEI MILLE A CASTELFIORENTINO

CUP: G31B16000470005

CIG:

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori economici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di selezione di cui agli artt. 83 del Codice dei Contratti, a **pena di esclusione**, e precisamente:

- requisiti di idoneità professionale:

- a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A) o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
- b) Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A (solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative).

- requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica:

a) Per i lavori appartenenti alla **categoria prevalente** e alle **categorie scorporabili** a «**qualificazione obbligatoria**», (quest'ultime di importo superiore a 150.000,00 euro) è necessario il possesso della qualificazione pertinente, anche mediante costituzione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; se l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per le categorie scorporabili, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare, tenuto conto della quota massima subappaltabile; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest'ultima. Nella tabella che segue è indicata la qualificazione adeguata per ciascuna categoria, prevalente o scorporabile a qualificazione obbligatoria, dei lavori da assumere:

	categoria		Importo (>150.000,00)	Classifica	% sul totale	Prevalente o scorporabile
1)	OG1	Edifici civili ed industriali	2.177.120,58	IV	31,43	Prevalente
2)	OG3	Strade, autostrade etc.	216.333,60	I	3,12	Scorporabile
3)	OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori	216.129,60	I	3,12	Scorporabile
4)	OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	311.938,58	II	4,50	Scorporabile
5)	OS21	Opere strutturali speciali	365.999,34	II	5,28	Scorporabile
6)	OS28	Impianti termici e di condizionamento	487.539,00	II	7,04	Scorporabile
7)	OS30	Impianti elettrici e speciali	597.218,35	II con beneficio incremento di 1/5	8,62	Scorporabile

Si precisa che, in riferimento alle categorie OS28 e OS30 sopra indicate, per il principio di assorbimento ai sensi dell'art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 3, comma 2, del D.M. 248/2016, "L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta", e pertanto è prevista la partecipazione anche degli operatori in possesso della categoria **SOA OG 11 "Impianti tecnologici"** per la classifica adeguata ai lavori da assumere.

Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'ultimazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

b) Per i lavori appartenenti alle categorie scorporabili a «qualificazione non obbligatoria» di importo superiore a 150.000 euro, l'appaltatore può eseguirli in proprio anche se non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest'ultima; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante oppure realizzati da un'impresa subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta, tenuto conto della quota massima subappaltabile. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

	Categoria		Importo (>150.000,00)	Classifica	% sul totale	Scorporabile
1)	OS1	Lavori in terra	266.226,59	I	3,84	Scorporabile
2)	OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	565.578,86	II (con beneficio incremento di 1/5)	8,16	Scorporabile
3)	OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	1.033.428,00	III (con beneficio incremento di 1/5)	14,92	Scorporabile
4)	OS23	Demolizione di opere	690.862,29	III	9,97	Scorporabile

- Ai fini della subappaltabilità, si evidenzia che la quota massima subappaltabile, suddivisa e ripartita tra tutte le categorie che compongono l'appalto, sopra elencate, non potrà superare complessivamente la quota del 40% dell'importo complessivo dell'appalto.
- E' ammesso l'avvalimento secondo le modalità e alle condizioni stabilite dall'art. 89 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.
- I concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'Attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m. le offerte verranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per la valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti, che saranno attribuiti prendendo in considerazione i criteri e i sub-criteri con i relativi fattori ponderali di seguito riportati:

OFFERTA TECNICA – ELEMENTI QUALITATIVI (max 70 punti)

- per il criterio A “Misure aggiuntive per il miglioramento della sicurezza nell’ambito delle aree di cantiere e nelle aree esterne adiacenti” fino a 15 punti;
- per il criterio B “Misure aggiuntive per il contenimento degli effetti che il cantiere produrrà sull’ambiente esterno in merito all’emissione di rumori e di polveri” fino a 20 punti;
- per il criterio C “Misure aggiuntive, di tipo organizzativo e/o temporale, per la riduzione delle interferenze con l’attività sanitaria” fino a 20 punti;
- per il criterio D “Modalità esecutive impiegate per la demolizione dei due fabbricati in riferimento al processo di separazione dei materiali e ai macchinari utilizzati” fino a 15 punti.

OFFERTA ECONOMICA – ELEMENTI QUANTITATIVI (max 30 punti)

- per il criterio E “Ribasso percentuale sull’importo a base d’asta” fino a 25 punti;
- per il criterio F “Riduzione percentuale dei tempi di realizzazione” fino a 5 punti.

OFFERTA TECNICA – ELEMENTI QUALITATIVI – 65 punti

Criterio	Criterio motivazionale di valutazione	Punteggio totale criterio
A – Misure aggiuntive per il miglioramento della sicurezza nell’ambito delle aree di cantiere e nelle aree esterne adiacenti	L’elemento oggetto della valutazione in questione consiste nelle misure aggiuntive che il concorrente intende impiegare, rispetto alle misure già previste nel progetto esecutivo, per migliorare la sicurezza all’interno dell’area di cantiere e nelle aree esterne adiacenti al cantiere.	15

B – Misure aggiuntive per il contenimento degli effetti che il cantiere produrrà sull'ambiente esterno in merito all'emissione di rumori e di polveri	L'elemento oggetto della valutazione in questione consiste nelle misure aggiuntive che il concorrente intende impiegare, rispetto alle misure già previste nel progetto esecutivo, per contenere gli effetti prodotti dal cantiere sull'ambiente esterno in merito all'emissione di rumori e di polveri.	20
C – Misure aggiuntive, di tipo organizzativo e/o temporale, per la riduzione delle interferenze con l'attività sanitaria	L'elemento oggetto della valutazione in questione consiste nelle misure aggiuntive, di tipo organizzativo e/o temporale, che il concorrente intende impiegare, rispetto alle misure già previste nel progetto esecutivo, per ridurre le interferenze con le attività sanitarie presenti nei vari fabbricati del presidio ospedaliero.	20
D - Modalità esecutive impiegate per la demolizione dei due fabbricati in riferimento al processo di separazione dei materiali e ai macchinari utilizzati	L'elemento oggetto della valutazione in questione consiste nella modalità esecutive che il concorrente intende impiegare, nel rispetto di quelle previste nel progetto esecutivo, per la demolizione dei due fabbricati in riferimento al processo di separazione dei materiali e ai macchinari utilizzati.	15

OFFERTA ECONOMICA - ELEMENTI QUANTITATIVI - 30 punti

Critero	Punteggio max criterio
E - Ribasso percentuale sull'importo a base d'asta	25
F - Riduzione percentuale dei tempi di realizzazione	5

La documentazione tecnica

Ogni soggetto partecipante alla gara dovrà produrre la documentazione tecnica di seguito indicata, al fine di consentire la formulazione da parte della Commissione di aggiudicazione di una valutazione in merito alle capacità tecniche dei concorrenti.

Si precisa che non devono essere contenute indicazioni dalle quali sia possibile dedurre, anche in forma indiretta, il contenuto dell'offerta economica e/o temporale.

L'offerta tecnica sarà vincolante per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, farà parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per cui il verificarsi, nei casi più rilevanti, potrà comportare la risoluzione del contratto d'appalto, salvo i maggiori danni e/o spese. L'offerta tecnica è compresa e remunerata nell'ambito del prezzo offerto.

La documentazione tecnica deve essere costituita da nr. 4 Relazioni denominate A, B, C, e D con allegati le schede grafiche e/o fotografiche, come di seguito dettagliato:

CRITERIO A) In relazione all'elemento di valutazione "Misure aggiuntive per il miglioramento della sicurezza nell'ambito delle aree di cantiere e nelle aree esterne adiacenti"

L'elemento oggetto della valutazione in questione consiste nella capacità del concorrente di impiegare misure aggiuntive, rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo, per migliorare la sicurezza delle aree di cantiere e nelle aree esterne adiacenti al cantiere. Tale capacità sarà desunta dalla Commissione attraverso l'esame di idonea documentazione descrittiva, grafica e/o fotografica, illustrativa delle azioni che il concorrente intende perseguire.

La documentazione proposta dal concorrente dovrà essere costituita da un unico fascicolo, composto come di seguito indicato:

- **Relazione A)** costituita da massimo n° 4 pagine (ovvero: 2 fogli compilati fronte-retro oppure 4 fogli compilati solo fronte) in formato A4, con pagine numerate, scritte in carattere tipografico "Arial" di dimensione 11, interlinea 1,15, margine 2,5 su ogni lato;

- **schede grafiche e/o fotografiche** composte da massimo n° 4 elaborati/pagine (ovvero: 2 fogli compilati fronte-retro oppure 4 fogli compilati solo fronte) in formato A3, numerati, recanti ciascuna un cartiglio che identifica esattamente l'oggetto dell'opera.

Qualora il concorrente produca una relazione o delle schede grafiche e/o fotografiche con un numero di pagine superiore a quello sopra stabilito, le pagine eccedenti non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione. Non sono computati nel numero di facciate/schede, le copertine ed indici.

Alla documentazione di cui sopra non dovrà essere allegata qualsivoglia altra documentazione aggiuntiva.

CRITERIO B) In relazione all'elemento di valutazione "Misure aggiuntive per il contenimento degli effetti che il cantiere produrrà sull'ambiente esterno in merito all'emissione di rumori e di polveri"

L'elemento oggetto della valutazione in questione consiste nella capacità del concorrente di impiegare misure aggiuntive, rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo, per contenere gli effetti prodotti dal cantiere sull'ambiente esterno in merito all'emissione di rumori e di polveri. Tale capacità sarà desunta dalla Commissione attraverso l'esame di idonea documentazione descrittiva, grafica e/o fotografica, illustrativa delle azioni che il concorrente intende perseguire.

La documentazione proposta dal concorrente dovrà essere costituita da un unico fascicolo composto come di seguito indicato:

- **Relazione B)** costituita da massimo n° 4 pagine (ovvero: 2 fogli compilati fronte-retro oppure 4 fogli compilati solo fronte) in formato A4, con pagine numerate, scritte in carattere tipografico "Arial" di dimensione 11, interlinea 1,15, margine 2,5 su ogni lato;

- **schede grafiche e/o fotografiche** composte da massimo n° 2 elaborati/pagine (ovvero: 1 foglio compilato fronte-retro oppure 2 fogli compilati solo fronte) in formato A3, numerati, recanti ciascuna un cartiglio che identifica esattamente l'oggetto dell'opera.

Qualora il concorrente produca una relazione o delle schede grafiche e/o fotografiche con un numero di pagine superiore a quello sopra stabilito, le pagine eccedenti non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione. Non sono computati nel numero di facciate/schede, le copertine ed indici.

Alla documentazione di cui sopra non dovrà essere allegata qualsivoglia altra documentazione aggiuntiva.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione nel Disciplinare di gara. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

CRITERIO C) In relazione all'elemento di valutazione "Misure aggiuntive, di tipo organizzativo e/o temporale, per la riduzione delle interferenze con l'attività sanitaria"

L'elemento oggetto della valutazione in questione consiste nella capacità del concorrente di impiegare misure aggiuntive, rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo, di tipo organizzativo e/o temporale, per ridurre le interferenze con l'attività sanitaria presente nei vari fabbricati del presidio ospedaliero. Tale capacità sarà desunta dalla Commissione attraverso l'esame di idonea documentazione descrittiva, grafica e/o fotografica, illustrativa delle azioni che il concorrente intende perseguire.

La documentazione proposta dal concorrente dovrà essere costituita da un unico fascicolo composto come di seguito indicato:

- **Relazione C)** costituita da massimo n° 4 pagine (ovvero: 2 fogli compilati fronte-retro oppure 4 fogli compilati solo fronte) in formato A4, con pagine numerate, scritte in carattere tipografico "Arial" di dimensione 11, interlinea 1,15, margine 2,5 su ogni lato;

- **schede grafiche e/o fotografiche** composte da massimo n° 4 elaborati/pagine (ovvero: 2 fogli compilati fronte-retro oppure 4 fogli compilati solo fronte) in formato A3, numerati, recanti ciascuna un cartiglio che identifica esattamente l'oggetto dell'opera.

Qualora il concorrente produca una relazione o delle schede grafiche e/o fotografiche con un numero di pagine superiore a quello sopra stabilito, le pagine eccedenti non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione. Non sono computati nel numero di facciate/schede, le copertine ed indici.

Alla documentazione di cui sopra non dovrà essere allegata qualsivoglia altra documentazione aggiuntiva.

CRITERIO D) In relazione all'elemento di valutazione "Modalità esecutive impiegate per la demolizione dei due fabbricati in riferimento al processo di separazione dei materiali e ai macchinari utilizzati"

L'elemento oggetto della valutazione in questione consiste nella valutazione della modalità impiegata dal concorrente per la demolizione dei due fabbricati in riferimento al processo di separazione dei materiali e ai macchinari utilizzati. Tale capacità sarà desunta dalla Commissione attraverso l'esame di idonea documentazione descrittiva, grafica e/o fotografica, illustrativa delle azioni che il concorrente intende perseguire.

La documentazione proposta dal concorrente dovrà essere costituita da un unico fascicolo composto come di seguito indicato:

- **Relazione D)** costituita da massimo n° 4 pagine (ovvero: 2 fogli compilati fronte-retro oppure 4 fogli compilati solo fronte) in formato A4, con pagine numerate, scritte in carattere tipografico "Arial" di dimensione 11, interlinea 1,15, margine 2,5 su ogni lato;

- **schede grafiche e/o fotografiche** composte da massimo n° 2 elaborati/pagine (ovvero: 1 foglio compilato fronte-retro oppure 2 fogli compilati solo fronte) in formato A3, numerati, recanti ciascuna un cartiglio che identifica esattamente l'oggetto dell'opera.

Qualora il concorrente produca una relazione o delle schede grafiche e/o fotografiche con un numero di pagine superiore a quello sopra stabilito, le pagine eccedenti non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione. Non sono computati nel numero di facciate/schede, le copertine ed indici.

Alla documentazione di cui sopra non dovrà essere allegata qualsivoglia altra documentazione aggiuntiva.

Il concorrente dovrà inserire nell'Offerta Tecnica, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., eventuale "**Dichiarazione circa la sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali**".

La valutazione dell'offerta tecnica

I coefficienti per i criteri qualitativi sono determinati mediante l'utilizzo del metodo del **confronto a coppie**, come disposto dalle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n°1005 del 21.09.2016 e aggiornate al D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 02/05/2018.

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per il calcolo di ogni coefficiente, determina la preferenza fra ogni coppia di offerte attraverso la seguente tabella:

- preferenza massima: 6 punti;
- preferenza grande: 5 punti;
- preferenza media: 4 punti;
- preferenza piccola: 3 punti;
- preferenza minima: 2 punti;
- nessuna preferenza (parità): 1 punto.

In ipotesi d'impossibilità di procedere alla valutazione degli elementi di offerta (mancata valutazione) per carenza dei dati richiesti, comporta l'attribuzione di un voto pari a "zero" relativamente all'elemento non valutabile. Pertanto nel confronto a coppie con gli altri Concorrenti si attribuirà per questi ultimi la "preferenza massima". Qualora più Concorrenti si trovino nella situazione di mancata valutazione con voto = 0, nel confronto a coppie tra questi si attribuirà il punteggio di "parità".

Una volta terminati i “confronti a coppie”:

- per ogni criterio ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti;

- le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario per ogni criterio costituiscono i coefficienti definitivi.

Per ogni criterio si moltiplica i coefficienti definitivi per il punteggio massimo previsto dal criterio e sommando i prodotti parziali si ottiene il punteggio totale del concorrente per gli aspetti qualitativi.

La valutazione dell'offerta economica

La valutazione dell'offerta economica presentata dall'operatore economico ai sensi dei punti E e F della precedente tabella è effettuata con l'applicazione del **metodo bilineare**, per quanto riguarda il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, e con l'applicazione del **metodo dell'interpolazione lineare**, per quanto riguarda la riduzione percentuale dei tempi di realizzazione dell'intervento. Entrambi i metodi sono previsti dalle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n° 1005 del 21.09.2016 e aggiornate al D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 02/05/2018.

• Ribasso percentuale sull'importo a base d'asta

E_i (per $R_i \leq R_{soglia}$) = $X \cdot R_i / R_{soglia}$

E_i (per $R_i > R_{soglia}$) = $X + (1,00 - X) \cdot [(R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia})]$

dove

E_i = *coefficiente* attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = *valore* dell'offerta (ribasso percentuale) del concorrente i-esimo;

R_{soglia} = *media aritmetica* dei valori delle offerte (ribassi percentuali) dei concorrenti;

R_{max} = *valore* dell'offerta (ribasso percentuale) più conveniente;

$X = 0,90$.

• Riduzione percentuale dei tempi di realizzazione

$F_i = R_i / R_{max}$

dove

F_i = *coefficiente* attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = *ribasso* percentuale del tempo formulato dal concorrente i-esimo;

R_{max} = *ribasso* percentuale del tempo dell'offerta più conveniente.

Quando il concorrente non ha effettuato alcuno sconto R_i assume il valore di 0, così come il coefficiente F_i , mentre il concorrente che ha effettuato il maggiore sconto il coefficiente F_i assume il valore 1. Tale punteggio andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

I coefficienti ottenuti andranno poi moltiplicati ciascuno per il peso assegnato al criterio di valutazione specifico (ossia nel caso del presente appalto, rispettivamente, 25 per l'offerta economica e 5 per l'offerta riduzione tempo).

In ordine al fattore tempo lo sconto massimo sui termini di realizzazione dell'opera è del 20%, pari a n. 180 giorni naturali e consecutivi.

Il calcolo del punteggio complessivo e la formazione della graduatoria

Il calcolo del punteggio complessivo, utile per la formazione della graduatoria, è effettuato ricorrendo al **metodo aggregativo compensatore**.

Il calcolo del punteggio complessivo per ciascun concorrente viene effettuato con la seguente formula:

$$P_i = A_i + B_i + C_i + D_i + E_i + F_i$$

P_i = punteggio complessivo del concorrente i -esimo;

A_i = punteggio attribuito alle misure aggiuntive per miglioramento della sicurezza del concorrente i -esimo;

B_i = punteggio attribuito alle misure aggiuntive per il contenimento di rumore e polveri del concorrente i -esimo;

C_i = punteggio attribuito alle misure aggiuntive per riduzione delle interferenze del concorrente i -esimo;

D_i = punteggio attribuito alle modalità esecutive impiegate per la demolizione del concorrente i -esimo;

E_i = punteggio attribuito al ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del concorrente i -esimo;

F_i = punteggio attribuito alla riduzione percentuale dei tempi di realizzazione del concorrente i -esimo.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida.

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

Nel caso di offerte con uguale punteggio, sarà considerata economicamente più vantaggiosa l'offerta che presenti il maggior punteggio relativo al "valore tecnico".

Qualora anche i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata tramite sorteggio.

Offerte anormalmente basse

Ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., si procederà alla verifica della congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando-disciplinare di gara.

Si precisa che la valutazione di congruità delle offerte è effettuata sempreché il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo dell'art. 97, comma 6, del Codice.

Qualora una o più offerte risultino anomale verrà richiesto all'offerente di presentare le giustificazioni di cui all'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

La verifica di congruità delle offerte sarà effettuata, con le modalità previste dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., dal RUP con il supporto della Commissione nominata ai fini dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

Il committente si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO AREA TECNICA
 Via dei Cappuccini 79
 Empoli (FI)

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (FI)
 Via dei Mille

AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTA VERDIANA" – Fase 2

PROGETTO ESECUTIVO – lotto 1



Committente:
 Azienda U.S.L. TOSCANA
 CENTRO
 Via dei Cappuccini n. 79
 Empoli (FI)

Il Responsabile Unico del
 Procedimento:
 Dott. Ing. Luca Tani

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



CAPOGRUPPO

Integrazione prestazioni specialistiche e CSP: Ing. Dino Bonadies
 Responsabile progettazione strutturale: Ing. Marco Rasimelli
 Responsabile qualità: Ing. Luca Bonadies

Dott. Marco Menichini

Arch. Maurizio Cirimbilli
 Arch. Omar Cristallini
 Arch. Stefano Galli
 Arch. Alice Pazzaglia
 Arch. Enrica Rasimelli
 Arch. Francesco Toscano
 Arch. Massimiliano Venditti

Ing. Nicola Arcelli
 Ing. Daniele Azzaroli
 Ing. Benedetto Ceccarini
 Ing. Salvatore Corliano
 Ing. Chiara Falcone
 Ing. Marco Galazzo
 Ing. Giulio Galli
 Ing. Luigi Iovine

Ing. Pasquale Lospennato
 Ing. Valerio Mastroianni
 Ing. Jonas Orlandi
 Ing. Simone Pellegrini
 Ing. Mattia Procacci
 Ing. Antonio Luca Russo
 Ing. Maria Gabriela Sorci
 Ing. Luigi Spinuzzi

Ing. Numa Tondini
 Ing. Viviana Valentini
 P.I. Massimo Bricca
 Geom. Daniele Capannelli
 Geom. Leonardo Chiappini
 Geom. Carlo Rosi
 Geom. Antonio Santagà
 Geol. Stefano Piazzoli

RPA S.r.l.

Pratica 17046_CKS	Elaborato EC0006	TECNICO-ECONOMICI Capitolato speciale di appalto – Prescrizioni contrattuali
Identificativo CKS_4ca001c	Scala ----	

C	gennaio 2020	REVISIONE	ROSI	ROSI	VALENTINI	BONADIES
B	settembre 2019	VALIDAZIONE	ROSI	ROSI	VALENTINI	BONADIES
A	aprile 2019	PRIMA EMISSIONE	ROSI	ROSI	VALENTINI	BONADIES
Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato

Questo documento é di proprietà esclusiva. È proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione

AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO
AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO
“SANTA VERDIANA” – Fase 2
PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA
Prescrizioni contrattuali

CKS_4ca001c_cap
amm
Data: gennaio 2020
Pag. 2 di 70



AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO

Lavori di

AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – FASE 2, lotto 1

CUP: _____

CIG: _____

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(articoli 43, commi da 3 a 6, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a corpo

(articolo 3, comma 1, lettera dddd), e articolo 59, comma 5bis, del Codice dei contratti)

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavoro a corpo	6.464.172,10
2	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	464.202,69
T	Totale appalto (1 + 2)	6.928.374,79

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 3 di 70</p>
---	--

SOMMARIO

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni.....	5
Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto	7
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto.....	8
Art. 4. Categorie dei lavori	8
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili	10
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	15
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto	15
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	16
Art. 9. Modifiche dell'operatore economico appaltatore.....	17
Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	17
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	18
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE	20
Art. 12. Adempimenti anteriori all'inizio dei lavori.....	20
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori.....	21
Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori	23
Art. 15. Proroghe.....	23
Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL.....	24
Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP	25
Art. 18. Penali in caso di ritardo.....	26
Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	27
Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	28
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	29
Art. 22. Lavori a corpo.....	29
Art. 24. Eventuali lavori in economia	30
Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	31
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	32
Art. 26. Anticipazione del prezzo	32
Art. 27. Pagamenti in acconto.....	32
Art. 28. Pagamenti a saldo	33
Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	34
Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo	35
Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	35
Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali	36
Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti	36
CAPO 6. E GARANZIE E ASSICURAZIONI	37
Art. 34. Garanzia provvisoria.....	37
Art. 35. Garanzia definitiva	37
Art. 36. Riduzione delle garanzie	38
Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	39

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 4 di 70</p>
---	--

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	40
Art. 38. Variazione dei lavori.....	40
Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali	42
Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	42
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	44
Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	44
Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	45
Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)	45
Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	46
Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS).....	47
Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	47
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	48
Art. 47. Subappalto	48
Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto.....	51
Art. 49. Pagamento dei subappaltatori.....	52
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	54
Art. 50. Accordo bonario.....	54
Art. 51. Definizione delle controversie	55
Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	55
Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).....	56
Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori - Recesso	57
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	60
Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	60
Art. 56. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....	61
Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati	61
CAPO 12. NORME FINALI.....	62
Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	62
Art. 59. Conformità agli standard sociali.....	65
Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	66
Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	67
Art. 62. Terre e rocce da scavo	67
Art. 63. Custodia del cantiere	67
Art. 64. Cartello di cantiere.....	68
Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	68
Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti.....	68
Art. 67. Disciplina antimafia.....	69
Art. 68. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali	69
Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse	70

<p>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</p> <p>AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</p> <p>“SANTA VERDIANA” – Fase 2</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1</p> <p>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA</p> <p>Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm</p> <p>Data: gennaio 2020</p> <p>Pag. 5 di 70</p>
---	--

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: **Ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero “Santa Verdiana” a Castelfiorentino (FI) – lotto 1;**
 - b) descrizione sommaria: demolizione di due strutture esistenti risalenti agli anni '60 e '70 (blocco A, 860 mq di impronta per 21 m di altezza, blocco F, 228 mq di impronta per 9 m di altezza) e successiva riedificazione, con volumetrie inferiori a quelle preesistenti, di due nuovi edifici, il padiglione Cure intermedie (384 mq di impronta, 2 piani in elevazione, un interrato ed un sottotetto tecnico) ed il padiglione Disturbi alimentari (477 mq di impronta, un piano in elevazione, un interrato ed un sottotetto tecnico) con due corpi scala-ascensore esterni di collegamento reciproco ed alle strutture esistenti. Completano l'intervento la risistemazione del parcheggio Nord, con relativo ingresso carrabile da Via Giordano Bruno e percorso carrabile di avvicinamento all'ingresso pedonale comprensivo della rotatoria per il *kiss&ride*, e la sistemazione delle aree a verde limitatamente alle sole zone perimetrali ai padiglioni;
 - c) ubicazione: **Comune di Castelfiorentino – Via dei Mille n.1.**
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
_____	G31B16000470005

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, del Codice dei contratti;
 - c) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
 - d) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 37 del Codice dei contratti, che

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 6 di 70</p>
---	--

sottoscriverà il contratto;

- f) **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- g) **RUP**: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- h) **DL**: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
- i) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- l) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- m) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- n) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- o) **Costo del lavoro** (anche **CL**): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- p) **Costi di sicurezza aziendali** (anche **CS**): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- q) **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
- r) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- s) **Decreto n. 49 del 2018**: il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTA VERDIANA" – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali	CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 7 di 70
---	--

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

<i>Importi in euro</i>		TOTALE
1	Lavori (L) A CORPO	6.464.172,10
<i>Importi in euro</i>		TOTALE
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)	464.202,69
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)	6.928.374,79

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

- a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

<i>Importi in euro</i>		soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori (L) a corpo colonna (TOTALE)	6.464.172,10	
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE)		464.202,69

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell'ultima colonna «TOTALE».

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

- a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali): incidenza del 25,88%;
- b) incidenza delle spese generali (SG): 15%;
- c) incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10%.

6. Anche ai fini del combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 8 di 70</p>
---	--

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “**a corpo**” ai sensi dell’articoli 3, comma 1, lettera dddd) e 59 comma 5bis, del Codice dei contratti, nonché dall’articolo 43, comma 6, del Regolamento generale. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «**OG1- Edifici Civili e Industriali**».
2. La categoria di cui al comma 1 è la categoria prevalente; l’importo della predetta categoria prevalente, al netto dell’importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a **euro 2.177.120,58**.
3. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, indicati nella Documentazione di gara, di importo superiore al 10% (dieci per cento) o a 150.000 euro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
 - a) ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale, e all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alle categorie elencate a «qualificazione obbligatoria» all’articolo 12, comma 2, lettera b), della stessa legge (già allegato A al predetto Regolamento), di importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto, possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso della qualificazione pertinente; se l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest’ultima, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali	CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 9 di 70
--	--

	<i>categoria</i>		<i>Importo</i> <i>(>150.000,00)</i>	<i>Classifica</i>	<i>% sul</i> <i>totale</i>
1)	OG3	Strade, autostrade etc.	216.333,60	I	3,12
2)	OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori	216.129,60	I	3,12
3)	OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	311.938,58	II	4,50
4)	OS21	Opere strutturali speciali	365.999,34	II	5,28
5)	OS28	Impianti termici e di condizionamento	487.539,00	II	7,04
6)	OS30	Impianti elettrici e speciali	597.218,35	II	8,62

- b) ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del Regolamento generale, e all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alle categorie specializzate (serie «OS»), diverse da quelle elencate a «qualificazione obbligatoria» all'articolo 12, comma 2, lettera b), della stessa legge (già allegato A al predetto Regolamento), di importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'appalto, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest'ultima; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante oppure realizzati da un'impresa subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

	<i>categoria</i>		<i>Importo</i> <i>(>150.000,00)</i>	<i>Classifica</i>	<i>% sul</i> <i>totale</i>
1)	OS1	Lavori in terra	266.226,59	I	3,84
2)	OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	565.578,86	II	8,16
3)	OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	1.033.428,00	III	14,92
4)	OS23	Demolizione di opere	690.862,29	III	9,97

AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali	CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 10 di 70
--	---

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6 e 8, e 184 del Regolamento generale e all'articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicate nella seguente tabella:

CAP.	Descrizione lavori	%
00	DEMOLIZIONI	
00.00	DEMOLIZIONI	
00.00.01	Intera area	10,958%
01	OPERE STRUTTURALI	
01.01	SCAVI, RINTERRI, TRASPORTI	
01.01.01	Scavi, Rinterri e Trasporti CURE INTERMEDIE E CORPO SCALA S1	2,827%
01.01.02	Scavi, Rinterri e Trasporti DISTURBI ALIMENTARI	1,291%
01.02	BERLINESI DI MICROPALI	
01.02.01	Berlinesi di Micropali	4,100%
01.03	PARATIA TIRANTATA	
01.03.01	Paratia Tirantata	1,562%
01.04	EDIFICIO CURE INTERMEDIE E CORPO SCALA S1	
01.04.01	Piano Fondazione	2,666%
01.04.02	Piano Q.-0.12 (1° Impalcato)	3,718%
01.04.03	Piano Q.+3.78 (2° Impalcato)	2,062%
01.04.04	Piano Q.+7.60 (3° Impalcato)	2,162%
01.04.05	Piano Q.+12.59 (4° Impalcato)	2,208%
01.05	EDIFICIO BLOCCO DI COLLEGAMENTO (CORPO SCALA S2)	
01.05.01	Piano Fondazione	1,138%
01.05.02	Piano Q.-0.12 (1° Impalcato)	1,675%
01.05.03	Piano Q.+3.78 (2° Impalcato)	0,542%
01.05.04	Piano Q.+7.60 (3° Impalcato)	0,544%
01.05.05	Piano Q.+12.59 (4° Impalcato)	0,505%
01.06	EDIFICIO DISTURBI ALIMENTARI BLOCCO A	
01.06.01	Piano Fondazione	1,090%
01.06.02	Piano Q.-0.12 (1° Impalcato)	1,803%
01.06.03	Piano Q.+3.78 (2° Impalcato)	0,847%
01.06.04	Piano Copertura	1,262%

AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali	CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 11 di 70
--	---

01.07	EDIFICIO DISTURBI ALIMENTARI BLOCCO B	
01.07.01	Piano Fondazione	1,270%
01.07.02	Piano Q.+3.78 (1° Impalcato)	1,699%
01.07.03	Piano Copertura	1,078%
01.08	CORPO D'INGRESSO - CAMMINAMENTO	
01.08.01	Piano Fondazione	0,351%
01.08.02	Piano Copertura	0,379%
02	EDIFICIO FINITURE INTERNE	
02.01	EDIFICIO CURE INTERMEDIE E CORPO SCALA S1	
02.01.01	Livello -1	3,205%
02.01.02	Livello 0	3,251%
02.01.03	Livello 1	0,840%
02.01.04	Livello 2	1,316%
02.01.05	Ascensori	2,197%
02.02	EDIFICIO BLOCCO DI COLLEGAMENTO (CORPO SCALA S2)	
02.02	Livello -1	0,897%
02.02.01	Livello 0	0,820%
02.02.02	Livello 1	0,368%
02.02.03	Livello 2	0,355%
02.02.04	Ascensori	1,147%
02.03	EDIFICI DISTURBI ALIMENTARI BLOCCHI A-B	
02.03.01	Livello -1	0,213%
02.03.02	Livello 0	0,113%
02.03.03	Livello 1	0,460%
02.04	EDIFICIO ESISTENTE – BLOCCO B	
02.04.01	Livello 0	0,024%
03.01	EDIFICIO FINITURE ESTERNE	
03.01	EDIFICIO CURE INTERMEDIE E CORPO SCALA S1	
03.01.01	Livello -1	1,080%
03.01.02	Livello 0	2,539%
03.01.03	Livello 1	1,892%
03.01.04	Livello 2	0,927%
03.01.05	Piano Copertura	1,553%

AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali	CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 12 di 70
--	---

03.02	EDIFICIO BLOCCO DI COLLEGAMENTO (CORPO SCALA S2)	
03.02.01	Livello -1	0,580%
03.02.02	Livello 0	0,649%
03.02.03	Livello 1	0,627%
03.02.04	Livello 2	0,500%
03.02.05	Piano Copertura	0,277%
03.03	DISTURBI ALIMENTARI BLOCCHI A-B	
03.03.01	Livello -1	0,622%
03.03.02	Livello 0	1,279%
03.03.03	Livello 1	0,356%
03.03.04	Piano Copertura	1,087%
04	IMPIANTI MECCANICI	
04.01	CENTRALI	
04.01.01	Centrale ossigeno e distribuzione primaria	0,456%
04.01.02	Centrale antincendio e distribuzione principale	0,817%
04.02	EDIFICIO CURE INTERMEDIE E CORPO SCALA S1	
04.02.01	Gas medicali	0,302%
04.02.02	Centrale Termofrigorifera Liv. -1	0,972%
04.02.03	Centrale Termofrigorifera Liv. 2	1,685%
04.02.04	UTA	0,624%
04.02.05	Regolazione impianti meccanici	0,462%
04.02.06	Imp. climatizzazione, dist. fluidi termovettori e corpi scaldanti	0,930%
04.02.07	Impianto antincendio	0,244%
04.02.08	Imp. idrico sanitario, reti e scarichi	1,308%
04.02.09	Imp. di climatizzazione, distribuzione aria	1,106%
04.02.10	Assistenze murarie impianti meccanici	0,179%

AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali	CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 13 di 70
--	---

05	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	
05.01	EDIFICIO CURE INTERMEDIE E CORPO SCALA A-B	
05.01.01	Distribuzione principale di energia	1,169%
05.01.02	Impianto illuminazione e F.M.	1,908%
05.01.03	Impianto rilevazione incendi	0,651%
05.01.04	Quadri elettrici	1,661%
05.01.05	Imp. di chiamata, cablaggio strutturato, diffusione sonora, imp. TV	0,896%
05.01.06	Sistema di regolazione e gestione impianti	0,889%
05.01.07	Imp.TVCC, rilevazione segni di vita, chiamata ospedaliera, home cinema multimediale	0,358%
05.01.08	Impianto fotovoltaico	0,722%
05.01.09	Impianti elettrici per impianti meccanici	0,150%
05.01.10	Illuminazione esterna e maglia di terra	0,652%
05.01.11	Assistenze murarie impianti elettrici e speciali	0,181%
06	SISTEMAZIONI ESTERNE	
06.01	VIABILITA'	
06.01.01	Viabilità	3,194%
06.02	SMALTIMENTO ACQUE e IMP. IRRIGAZIONE	
06.02.01	Rete Acque Bianche Coperture	0,400%
06.02.02	Rete Acque Bianche Strade e Piazzali	0,484%
06.02.03	Rete Acque Nere	0,688%
		100,000%

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, **non sono** soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 22.
3. Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:
 - a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
 - b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
 - c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

<p style="text-align: center;"><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTA VERDIANA" – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 14 di 70</p>
--	---

- e) impianti per la distribuzione e l'ultimazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

<p>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 15 di 70</p>
---	---

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all'articolo 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.
7. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
8. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell'allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3 (compreso quello relativo agli oneri della sicurezza);
 - e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) il POS;

<p>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 16 di 70</p>
---	---

- g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;
 - h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
 - i) il computo metrico estimativo (compreso quello relativo agli oneri della sicurezza);
 - l) l'offerta tecnica e l'offerta economica;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) il Codice dei contratti;
 - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c) il D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
 - d) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;
 - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. In ogni caso:
 - a) il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
 - b) la presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantità e dai prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta resta fissa ed invariabile.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 17 di 70</p>
---	---

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell'operatore economico appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
4. Le previsioni di cui ai commi 17, 18, 19 dell'articolo 48 del Codice dei contratti trovano applicazione anche ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c), ed e) dello stesso Codice e laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in sede di gara.

Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 18 di 70</p>
---	---

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e il successivo aggiornamento normativo del 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018).
5. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee e dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
6. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.
7. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
8. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
9. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTA VERDIANA" – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 19 di 70</p>
--	---

rispetto alla messa in opera.

10. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
11. Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'articolo 15 del D.M. 7/3/2018 n. 49. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
12. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 19.
13. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.
14. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 20 di 70</p>
---	---

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12. Adempimenti anteriori all'inizio dei lavori

1. L'appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata ai sensi dell'articolo 13, comma 3, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL l'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimità.
2. L'appaltatore, al momento della consegna dei lavori, dovrà attivarsi immediatamente nell'espletamento delle attività di bonifica bellica così come previsto dal PSC e dal cronoprogramma dei lavori. Al termine della procedura e prima dell'inizio degli scavi dovrà ottenere l'attestazione di liberatoria circa l'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, rilasciata dall'autorità militare competente, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in quanto applicabile. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:
 - a) la sospensione immediata dei lavori;
 - b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell'importo stimato delle opere di bonifica bellica necessarie;
 - c) l'acquisizione del parere vincolante dell'autorità militare competente in merito alle specifiche regole tecniche da osservare, con l'adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorità;
 - d) l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell'Albo istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in classifica d'importo adeguata. Se l'appaltatore è in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell'articolo 38, in quanto compatibile, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti.
3. L'appaltatore, al più tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti, con la quale è accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
4. L'appaltatore, al più tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la documentazione presentata unitamente alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
5. L'appaltatore, non appena stipulato il contratto, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, deve predisporre, sottoscrivere e presentare la documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'articolo 18 della legge n. 64 del 1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

<p>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 21 di 70</p>
---	---

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14.
5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore.
6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorità.
8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:
 - a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori se prevista in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le

<p>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 22 di 70</p>
---	---

opere provvisionali.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.
12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.
14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.
15. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
16. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d'urgenza su

<p>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 23 di 70</p>
---	---

autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

17. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
18. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **900** (novecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all'articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 24 di 70</p>
---	---

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

1. Ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Codice dei Contratti, in caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della DL;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che dovrà indicare: il precedente verbale di sospensione, i giorni di effettiva sospensione e il nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
6. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i></p> <p>AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</p> <p>“SANTA VERDIANA” – Fase 2</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1</p> <p>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA</p> <p>Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm</p> <p>Data: gennaio 2020</p> <p>Pag. 25 di 70</p>
---	---

- per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.
8. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
 9. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
 - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
 10. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
 11. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 26 di 70</p>
---	---

- a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all’articolo 38, comma 9.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell’articolo 113 bis, comma 4, del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13;
 - b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 56.
6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell’inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Qualora l’appaltatore non consegni alla DL il programma esecutivo dei lavori nei termini sopra indicati,

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 27 di 70</p>
---	---

sarà preso come riferimento il cronoprogramma del progetto esecutivo.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 28 di 70</p>
---	---

- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 29 di 70</p>
---	---

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del Regolamento generale.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del Regolamento generale, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.
7. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 30 di 70</p>
---	---

8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:
- a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
 - b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
7. Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata, come segue:
 - a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 40;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

<p style="text-align: center;"><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTA VERDIANA" – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 31 di 70</p>
--	---

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
- a) nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;
 - b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi.
 - c) nella misura di cui all'articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 32 di 70</p>
---	---

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a **euro 600.000,00** (seicentomila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all'articolo 14 D.M. 49/2018.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2, comma 3;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 5, colonna OS;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

<p>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 33 di 70</p>
---	---

- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
- a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 49 del 2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP, contestualmente all'emissione dello stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 49 del 2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
 - c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 113 bis del Codice dei Contratti come sostituito dall'articolo 4 della L. 37/2019, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore previa presentazione di regolare fattura elettronica. L'IVA è a carico della Stazione Appaltante che applica l'articolo 17 ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato comma 1. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. All'esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura elettronica da parte dell'Appaltatore. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, sarà corrisposta secondo quanto previsto dall'articolo 113 bis del Codice dei Contratti come sostituito dall'articolo 4 della legge 37/19 previa presentazione di regolare fattura elettronica. L'IVA è a carico della Stazione Appaltante che applica l'articolo 17 ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

<p>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 34 di 70</p>
---	---

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 56;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 35 di 70</p>
---	---

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, del presente Capitolato e all'art. 12 del contratto di appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato dei punti percentuali per il semestre di riferimento.
2. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
4. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, del presente Capitolato e all'art. 12 del contratto di appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 1.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
 - a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
 - a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all'articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTA VERDIANA" – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 36 di 70</p>
--	---

3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 37 di 70</p>
---	---

CAPO 6. E GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 34. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tipo allegata al D.M. 31 del 19/01/2018, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 56; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

<p>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 38 di 70</p>
---	---

8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta fornendo copia dei certificati posseduti. Le micro, piccole e medie imprese nonché i Raggruppamenti o Consorzi costituiti esclusivamente dalle stesse, possono ridurre del 50% la garanzia. Tale riduzione non è cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 dello stesso articolo.
2. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
 - a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
3. In caso di avalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
5. In deroga al comma 4, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.
6. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, ultimo capoverso, del Codice dei contratti, le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, sopra richiamato, si applicano alla garanzia definitiva di cui all'articolo 35.

<p>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 39 di 70</p>
---	---

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'articolo 56 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 560.000 ,
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 670.000 ,
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 40 di 70</p>
---	---

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto;
 - c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
 - d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 39.
5. Nel caso in cui le variazioni e/o le modifiche al contratto rientrano nel quinto dell'importo contrattuale è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i></p> <p>AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</p> <p>“SANTA VERDIANA” – Fase 2</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1</p> <p>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA</p> <p>Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm</p> <p>Data: gennaio 2020</p> <p>Pag. 41 di 70</p>
---	---

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 45.
7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 54, comma 1.
8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'articolo 14, nella misura strettamente indispensabile.
9. Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per metà è riconosciuto all'appaltatore.
10. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
11. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
12. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
13. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
14. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

<p>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 42 di 70</p>
---	---

15. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
- a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
16. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
17. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
18. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTA VERDIANA" – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 43 di 70</p>
--	---

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. Il prezzario ufficiale di riferimento è il prezzario della Regione Toscana, Provincia di Firenze anno 2018, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, reperibile presso il sito internet della Regione Toscana;
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

<p>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 44 di 70</p>
---	---

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
 - a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
 - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 45 di 70</p>
---	---

- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
 5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 46 di 70</p>
---	---

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
- a) ad adeguare il PSC, se necessario;
 - b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 47 di 70</p>
---	---

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

<p>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 48 di 70</p>
---	---

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del suddetto Codice. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto (per le motivazioni vedi infra paragrafo "1. Oggetto dell'appalto e importo a base di gara" del disciplinare di gara).

1. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:

a) la Stazione appaltante autorizza il subappalto o il cottimo purché:

- il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;

in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato e, pertanto, non può essere autorizzato.

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa

<p>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 49 di 70</p>
---	---

vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

- 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
2. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
3. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

<p>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 50 di 70</p>
---	---

- 2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
4. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
 5. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
 6. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
 7. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
 8. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
 - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.
 9. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.
 10. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:
 - a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
 - b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;
 - c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 51 di 70</p>
---	---

- d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6;
- e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 11;
- f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
- 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
11. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.
12. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", le imprese subappaltatrici o affidatarie che non certificano la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dello stesso articolo, hanno l'obbligo di trasmettere al Committente, entro 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute fiscali, la seguente documentazione:
- le deleghe di pagamento per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori;
 - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell'opera nel mese precedente, con:
 - il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente;
 - l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione effettuata nell'ambito del lavoro;
 - il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell'esecuzione dell'opera.

La mancata trasmissione dei dati sopra elencati al Committente ovvero l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute risultanti dalla documentazione trasmessa, determina la sospensione, finché perdura l'inadempimento, del pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa (sino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate), e l'obbligo in capo al Committente di darne comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 52 di 70</p>
---	---

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - b) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 53 di 70</p>
---	---

- e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.
3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
- a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 4, lettera b);
 - b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
 - c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante per motivi diversi dall'inadempimento dell'appaltatore, esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 54 di 70</p>
---	---

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 51.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 56.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 55 di 70</p>
---	---

8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

<p>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 56 di 70</p>
---	---

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 56, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 56.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

<p>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 57 di 70</p>
---	---

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori - Recesso

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 38;
 - b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66 del presente CSA.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i></p> <p>AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</p> <p>“SANTA VERDIANA” – Fase 2</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1</p> <p>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA</p> <p>Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm</p> <p>Data: gennaio 2020</p> <p>Pag. 58 di 70</p>
---	---

3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
 - a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
 - c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTA VERDIANA" – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 59 di 70</p>
--	---

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
8. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'articolo 109 del codice dei Contratti previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 60 di 70</p>
---	---

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
2. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all'articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 56.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:
 - a) Impianti elettromeccanici trasportatori;
 - b) Impianti meccanici;
 - c) Impianti idrico-sanitari;
 - d) Impianti elettrici e speciali.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 61 di 70</p>
---	---

Art. 56. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di **6 (sei)** mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all'articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all'articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.
5. Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. In sede di collaudo il direttore dei lavori:
 - a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
 - b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 55, comma 3.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 62 di 70</p>
---	---

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiainamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 56, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

<p>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 63 di 70</p>
---	---

- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza; tali spazi devono essere coperti, in regola con le norme di igiene, dotati di impianti mobili di raffreddamento e rinfrescamento, arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il collegamento con la più efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 64 di 70</p>
---	---

- v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
 - y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalità di cui all’articolo 24, comma 3.
 5. L’appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura.
 6. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell’esecutore:
 - a) tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
 - b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
 7. L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia

<p>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 65 di 70</p>
---	---

al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;
- d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

8. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell’ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.
9. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
10. Ai sensi dell’art. 4 della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, l’appaltatore che non certifica la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dello stesso articolo, ha l’obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute fiscali, la seguente documentazione:
 - le deleghe di pagamento per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori;
 - l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell’opera nel mese precedente, con:
 - il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente;
 - l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione effettuata nell’ambito del lavoro;
 - il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera.

La mancata trasmissione dei dati sopra elencati alla stazione appaltante ovvero l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute risultanti dalla documentazione trasmessa, determina la sospensione, finché perdura l’inadempimento, del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa (sino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate), e l’obbligo in capo alla stazione appaltante di darne comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Art. 59. Conformità agli standard sociali

1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i></p> <p>AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</p> <p>“SANTA VERDIANA” – Fase 2</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1</p> <p>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA</p> <p>Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm</p> <p>Data: gennaio 2020</p> <p>Pag. 66 di 70</p>
---	---

2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 61.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 67 di 70</p>
---	---

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purchè compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti di peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione di materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - f) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 68 di 70</p>
---	---

Art. 64. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere dovrà essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i> AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA VERDIANA” – Fase 2 PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm Data: gennaio 2020 Pag. 69 di 70</p>
---	---

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
4. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 68. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità o il patto di integrità al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

<p><i>AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO</i></p> <p>AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO</p> <p>“SANTA VERDIANA” – Fase 2</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO – Lotto 1</p> <p>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE PRIMA</p> <p>Prescrizioni contrattuali</p>	<p>CKS_4ca001c_cap amm</p> <p>Data: gennaio 2020</p> <p>Pag. 70 di 70</p>
---	---

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
 DIPARTIMENTO AREA TECNICA
 Via dei Cappuccini 79
 Empoli (FI)

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (FI)

Via dei Mille

AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTA VERDIANA" – Fase 2

PROGETTO ESECUTIVO – lotto 1



Committente:
 Azienda U.S.L. TOSCANA
 CENTRO
 Via dei Cappuccini n. 79
 Empoli (FI)

Il Responsabile Unico del
 Procedimento:
 Dott. Ing. Luca Tani

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



CAPOGRUPPO

Integrazione prestazioni specialistiche e CSP: Ing. Dino Bonadies
 Responsabile progettazione strutturale: Ing. Marco Rasimelli
 Responsabile qualità: Ing. Luca Bonadies

Dott. Marco Menichini

Arch. Maurizio Cirimbilli
 Arch. Omar Cristallini
 Arch. Stefano Galli
 Arch. Alice Pazzaglia
 Arch. Enrica Rasimelli
 Arch. Francesco Toscano
 Arch. Massimiliano Venditti

Ing. Nicola Arcelli
 Ing. Daniele Azzaroli
 Ing. Benedetto Ceccarini
 Ing. Salvatore Corliano
 Ing. Chiara Falcone
 Ing. Marco Galazzo
 Ing. Giulio Galli
 Ing. Luigi Iovine

Ing. Pasquale Lospennato
 Ing. Valerio Mastroianni
 Ing. Jonas Orlandi
 Ing. Simone Pellegrini
 Ing. Mattia Procacci
 Ing. Antonio Luca Russo
 Ing. Maria Gabriela Sorci
 Ing. Luigi Spinuzzi

Ing. Numa Tondini
 Ing. Viviana Valentini
 P.I. Massimo Bricca
 Geom. Daniele Capannelli
 Geom. Leonardo Chiappini
 Geom. Carlo Rosi
 Geom. Antonio Santagà

Geol. Stefano Piazzoli

RPA S.r.l.

Pratica 17046_CKS	Elaborato EC0007	TECNICO-ECONOMICI Schema di contratto				
Identificativo CKS_4ca002c	Scala ----					

C	gennaio 2020	REVISIONE	ROSI	ROSI	VALENTINI	BONADIES
B	settembre 2019	VALIDAZIONE	ROSI	ROSI	VALENTINI	BONADIES
A	aprile 2019	PRIMA EMISSIONE	ROSI	ROSI	VALENTINI	BONADIES
Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato

Questo documento è di proprietà esclusiva. È proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Sede Legale: Piazza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

N. _____ DEL _____ REGISTRO UNICO AZIENDALE

CONTRATTO D'APPALTO

dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero "Santa Verdiana" a Castelfiorentino (FI) – lotto 1.

L'anno duemila _____ (202_) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

TRA

L'Azienda USL Toscana centro con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova n. 1 - Firenze, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in persona del

_____ nato a _____, il _____,

domiciliato per la carica in _____, giusta

delega conferita con deliberazione n. _____ del

_____, che in seguito per brevità sarà denominata "Stazione

appaltante"

E

_____ nato _____, residente a

_____, per la carica domiciliato in _____

n° ____, il quale interviene al presente atto nella qualità di

_____ della _____

di _____, codice fiscale _____

con sede legale a _____ (*eventuale*)

mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da.

_____ – _____ con sede legale a _____
(Mandataria) e _____ con sede legale a _____
(Mandante), iscritta presso la Camera di Commercio di _____
Codice Fiscale _____ e al n° R.E.A. (_____) – _____
come da mandato Rep. n. _____ registrato all’Agenzia delle Entrate di _____
il _____ al n. _____ Serie _____, di _____
seguito per brevità denominato “Appaltatore”-

PREMESSO

- a) che con deliberazione n. 1614 in data 28/11/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero “Santa Verdiana” a Castelfiorentino (FI) – Lotto 1;
- b) che con deliberazione a contrattare n. _____ in data _____, sono stati riapprovati il Capitolato speciale d’appalto e lo Schema di contratto facenti parte del progetto esecutivo sopra citato e indetta la relativa gara di appalto per un importo dei lavori di euro 6.928.374,79 di cui euro 6.464.172,10 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 464.202,69 per oneri della sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta di ribasso;
- c) che in seguito alle sedute pubbliche di gara i cui verbali sono conservati agli atti, è stata adottata la proposta di aggiudicazione e che ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata approvata con determinazione del dirigente della S.O.C. Appalti e supporto amministrativo n. _____ in data _____;
- d) che con determinazione del dirigente della S.O.C. Appalti e supporto amministrativo n. _____ in data _____, è stata disposta

l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, divenuta efficace in data _____;

e) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. _____ in data _____, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui alla precedente lettera c), ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

f) che è trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 32, comma 9, del D.lgs. 50 del 18/04/2016, senza che siano pendenti ricorsi;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»), nel correttivo decreto legislativo 56/2017 e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il

seguinte: _____;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:

_____.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____
(diconsi euro _____), di cui:

- a) euro _____ per lavori veri e propri,
- b) euro 464.202,69 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____, presso _____, pec _____.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante _____.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i __ signor__ _____ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ____ - ____ - ____ - ____ - _____ acceso presso _____, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore

che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 900 (novecento) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo UNO per mille (euro _____) dell'importo

contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata

complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale

eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori per prestazioni effettivamente eseguite, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, trova applicazione ove ne ricorrano le condizioni l'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti e ss.mm.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

3. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda al Capo 7 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. In applicazione dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti e dell'articolo 26 del Capitolato speciale d'appalto, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore di importo pari all'anticipazione recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al comma 2.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto

precedenti, non inferiore a euro 600.000,00. Il pagamento dei corrispettivi in acconto è disciplinato dall'articolo 27 del Capitolato speciale d'appalto e avverrà secondo quanto previsto dall'articolo 113 bis del Codice dei Contratti come sostituito dall'articolo 4 della L. 37/2019.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori, la redazione del conto finale e all'esito positivo del collaudo, secondo quanto previsto dall'articolo 113 bis del Codice dei Contratti come sostituito dall'articolo 4 della L. 37/2019, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

7. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

8. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

9. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla stazione appaltante di regolare fattura elettronica intestata all'Azienda USL Toscana centro – Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481 – con sede in Firenze piazza Santa Maria Nuova 1. Il Codice Univoco Ufficio è BGAYDC.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto e di saldo spettano all'appaltatore gli interessi moratori, nella misura e con le modalità stabiliti dall'articolo 30 del Capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, secondo quanto previsto al successivo art. 15 per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo

provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto e recesso.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera inviata a mezzo pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 54 del Capitolato Speciale d'appalto;
- c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di verifica di una delle seguenti condizioni:

- decadenza attestazione S.O.A.;
- presentazione di false documentazioni;
- presentazione di dichiarazioni mendaci;
- ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. Il presente contratto é sottoscritto previa acquisizione dell'informativa antimafia (oppure) in mancanza del rilascio dell'informativa antimafia da parte del Ministero dell'Interno BDNA entro 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione dell'autocertificazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, con la quale i soggetti di cui all'art. 85 del citato decreto attestano l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011. L'appaltatore

dichiara di essere a conoscenza che la Stazione appaltante recederà dal presente contratto, stipulato in assenza dell'informativa antimafia, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

5. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., oltre alla fattispecie sopra contemplata, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

6. In tal caso verranno corrisposti all'appaltatore unicamente i corrispettivi e le spese relative calcolati come indicato dal comma 2 del citato articolo 109.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda agli articoli 108 e 109 del Codice dei contratti.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali

per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Firenze con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.

6. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici che non certificano la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dello stesso articolo, hanno l'obbligo di trasmettere alla Stazione appaltante/Committente, entro 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute fiscali, la documentazione prevista agli articoli 47 e 58 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008,

del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia come risulta dall'informazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero _____, acquisita mediante la consultazione della Banca

dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure, ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, essendo decorsi 30 giorni dall'invio della richiesta dell'informativa antimafia, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, senza che sia stata conclusa la relativa istruttoria, si dà atto che questa stazione appaltante, acquisite le autocertificazioni limitatamente all'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, procede in assenza di informazione, sotto condizione risolutiva, fatto salvo il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm e dell'articolo 15 del presente contratto se ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'articolo 47 del capitolato speciale d'appalto.
3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.
4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'articolo 105, comma 13, del Codice di Contratti.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 19/01/2018 n. 31.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero

_____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto

_____ agenzia/filiale di _____, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____ (_____).

3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda a quanto previsto all'articolo 37 del Capitolato speciale d'appalto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegati:

a) il Capitolato Speciale d'appalto

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni

c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3 (compreso quello relativo agli oneri della sicurezza)

d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il computo metrico estimativo (compreso quello relativo agli oneri della sicurezza);

h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto;

i) l'offerta tecnica e l'offerta economica.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso _____.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Bollo totalmente a carico della controparte assolto in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR 642 del 26/10/1972.

3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del collaudo.

4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

6. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della ricezione del presente contratto a mezzo PEC da parte dell'Appaltatore, dopo la sottoscrizione dello stesso delle parti.

7. Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si compone di n. ____ (_____) fogli, compresi gli allegati, occupando n. ____ (_____) facciate.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante

.....
(firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

.....
(firmato digitalmente)